



Assicurazioni

UniCredit MY CARE Famiglia *Premium Edition* **CASA**

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Il prodotto è conforme alle Linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 02/2022

“UniCredit MY CARE Famiglia - *Premium Edition*”,
di seguito denominato “MY CARE - *Premium Edition*”,

è distribuito da  UniCredit

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Prodotto: MY CARE - Premium Edition - Casa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione per la protezione dell'abitazione principale dell'Assicurato, di proprietà dello stesso o di un componente del suo nucleo familiare, contro:

- i danni materiali e diretti causati ai locali o al contenuto da Incendio e altri eventi quali, tra gli altri, eventi atmosferici, eventi socio-politici, terrorismo e atti vandalici e dolosi, anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o impianti di impianti di riscaldamento o condizionamento;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di furto, rapina o guasti cagionati dai ladri;
- i danni e i difetti che impediscano il normale funzionamento degli elettrodomestici, installati nell'Abitazione assicurata, a seguito di eventi accidentali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio – danni al contenuto
- ✓ Incendio – danni ai locali
- ✓ Furto e rapina
- ✓ Assistenza casa
- ✓ Garanzia Elettrodomestici

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Eventuali abitazioni diverse da quella assicurata
- ✗ L'abitazione saltuaria dell'Assicurato;
- ✗ Eventuali abitazioni, di proprietà dell'Assicurato che non rappresentano la dimora abituale dell'Assicurato;
- ✗ L'abitazione non ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ L'abitazione con specifiche caratteristiche costruttive.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio viene corrisposto per il tramite di UniCredit in via anticipata e in un'unica soluzione per l'intera durata dell'assicurazione (fino alla scadenza del quinquennio). In caso di rinnovo annuale a partire dalla scadenza del quinquennio il premio verrà corrisposto annualmente. Le modalità di pagamento sono: addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata quinquennale. Di seguito si rinnova per un anno e così successivamente in mancanza di disdetta, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza o delle successive annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario e restituirlo con le modalità indicate oppure inoltrare direttamente all'Impresa di Assicurazione la suddetta comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

Trascorsi i 14 giorni, poiché secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c. è stata riconosciuta una riduzione di premio, in ragione della durata quinquennale, rispetto al premio dovuto per questo stesso tipo di polizza ma di durata annuale, nessuna facoltà di recesso potrà essere esercitata fino alla scadenza del quinquennio indicata in Scheda di Polizza. Il Contraente può inoltre disdettare la polizza entro 15 giorni dalla scadenza del quinquennio o, in caso di rinnovo, dalle successive scadenze annuali, mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz

Prodotto "MY CARE - Premium Edition - Casa"

10/02/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 127,5 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 47,8 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 73.059
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.399
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 177.201
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 177.201

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 243%

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno dell'impresa di assicurazione è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Modulo.

SEZIONE INCENDIO

Rischi assicurati

L'Assicurazione comprende tutte le garanzie di seguito riportate.

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato;
- guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato.

EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO E ATTI VANDALICI

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e di terrorismo.

BAGNATURA

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita di liquidi:

- a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati;
- a seguito di rottura degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
- imputabili alla responsabilità dei vicini.

Spese di ricerca e riparazione del guasto (estensione alla garanzia Bagnatura)

In caso di danni indennizzabili a termini della garanzia "Bagnatura", l'Impresa di Assicurazione indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi i relativi raccordi) collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono compresi i danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, ciclone, tempesta, nubifragio, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sono altresì inclusi i danni causati da:

- rigurgito di fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, a condizione che sia causato:
 - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
 - da occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio.

Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura alle cose medesime.

Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni causati da fenomeni atmosferici ai pannelli solari a condizione che siano installati sul Tetto oppure siano montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno.

Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

FENOMENO ELETTRICO

Sono compresi i danni causati da fenomeno elettrico ovvero correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggia impianti, motori, circuiti elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmittenti, personal computer.

LASTRE

Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti con altre nuove o equivalenti, a seguito di rottura, compresi i costi di trasporto e installazione. Qualora le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

RICORSO TERZI

L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.

La garanzia opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio rispetto al Modulo Famiglia operante nella presente Polizza.

SPESE COLLEGATE AL SINISTRO

Sono comprese, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato.

<p>SEZIONE INCENDIO</p> <p>Beni assicurati</p>	<p>La copertura vale per le partite di seguito descritte.</p> <p>Partita CONTENUTO</p> <p>L'Impresa di Assicurazione assicura il contenuto dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti; • documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL; • lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti. <p>Sono compresi, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue; • il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero; • i preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro; • il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo; • gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo. <p>Partita LOCALI</p> <p>L'Impresa di Assicurazione assicura i locali dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, che costituiscono un intero fabbricato o parte di esso, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione; • tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione; • i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi; • recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; • ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico. <p>Se l'Assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.</p>
<p>SEZIONE FURTO E RAPINA</p> <p>Rischi assicurati</p>	<p>L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furto dei beni assicurati, a condizione che il ladro sia entrato nell'Abitazione assicurata in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> a) attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili; b) attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti; • Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'Abitazione assicurata o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'Abitazione o delle relative dipendenze; • Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati: <ul style="list-style-type: none"> a) ai beni assicurati; b) per atti vandalici ai beni assicurati, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo; c) ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi ed infissi, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).

<p>SEZIONE FURTO E RAPINA</p> <p>Beni assicurati</p>	<p>La copertura è operante per l’Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo e assicura il contenuto posto nei locali dell’Abitazione costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l’attrezzatura per attività del tempo libero, dell’Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti; • pellicce, tappeti, servizi d’argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d’arte, statue; • preziosi, i gioielli e gli oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro; • documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL; • lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti; • il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell’Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l’attività del tempo libero. <p>La copertura assicurativa è estesa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenuto e preziosi in villeggiatura ovvero il vestiario e gli oggetti personali quando siano portati dall’Assicurato o da un componente del Nucleo familiare in locali di villeggiatura - purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo; • Contenuto in riparazione ovvero gli oggetti personali e i capi di vestiario temporaneamente in riparazione presso terzi.
<p>SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI</p> <p>ASSISTENZA CASA</p>	<p>Le prestazioni si riferiscono all’Abitazione la cui ubicazione è indicata in fase di sottoscrizione della Polizza.</p> <p>A. Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro</p> <ul style="list-style-type: none"> • invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell’acqua; • invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica; • invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all’Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi. <p>B. Invio di un termoidraulico in caso di una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessita di un pronto intervento</p> <p>C. Invio di una guardia giurata in caso di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell’Abitazione stessa</p> <p>D. Invio di un vetraio in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’Abitazione; • atti vandalici causati alla Abitazione; • rottura accidentale di un vetro dell’Abitazione; • altri eventi che impediscano la agibilità dell’Abitazione. <p>E. Invio di una collaboratrice domestica a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto A</p> <p>F. Spese di albergo durante l’attesa dell’invio degli artigiani per le riparazioni in caso di Abitazione inagibile</p> <p>G. Organizzazione del rientro immediato dell’Assicurato a causa di gravi danni subiti dall’Abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto A</p> <p>H. Spese di trasloco se l’Abitazione dell’Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino</p> <p>I. Accesso alla rete di artigiani convenzionati in caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d’opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio</p> <p>J. Assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti a seguito di Furto o tentato Furto presso l’Abitazione</p> <p>K. Assistenza legale telefonica un servizio gratuito di informazione legale telefonica di “prima necessità”.</p>

<p>SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI</p> <p>ELETTRODOMESTICI</p>	<p>La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti beni assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forno (anche microonde); - frigorifero; - freezer; - piano cottura; - cappa; - lavastoviglie; - lavatrice; - lavasciuga; - asciugatrice; - condizionatore. <p>di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del bene assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto).</p> <p>L'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di Euro 1.000 per periodo assicurativo. La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo. In caso di bene assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000 per periodo assicurativo. • Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dell'Assicurato.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

<p>SEZIONE INCENDIO</p> <p>Rischi assicurati</p>	<p>In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni causati o dovuti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; • insurrezione, occupazione militare ed invasione; • esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree (acqua alta), terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, variazioni della falda freatica, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da queste provocati; • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; • causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; • dolo dell'Assicurato. <p>Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi" In relazione alla garanzia "Incendio ed altri eventi", si precisa che relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.</p> <p>Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici" In relazione alla garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.</p> <p>Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura" In relazione alla garanzia "Bagnatura", la copertura non è operante per i danni causati o dovuti a grave usura. La copertura non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.</p>
--	--

<p>Limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici”</p> <p>In relazione alla garanzia “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione di ruscelli, accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato; • intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie; • rigurgito dei sistemi di scarico o fognature; • rotture originarie da gelo di impianti e condutture posti: <ul style="list-style-type: none"> - all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori simili oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni; - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; • umidità, stillicidio e infiltrazione. <p>Restano esclusi dalla copertura i danni ai seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato, comprese le relative intelaiature di sostegno; • cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto; • cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati; • cose poste in costruzioni in legno e plastica o gazebo; • giardini e parchi privati. <p>Limiti di copertura della garanzia “Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)”</p> <p>In relazione alla garanzia “Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)”, la copertura non è operante per i danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione; • costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto; • costruzioni e strutture, pertinenti al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto; • costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto. <p>Limiti di copertura della garanzia “Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)”</p> <p>In relazione alla garanzia “Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)” la copertura non è operante per i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione; • vizi di materiale o del prodotto; • carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento; • gelo; • naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici. <p>Limiti di copertura della garanzia “Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)”</p> <p>In relazione alla garanzia “Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)” la copertura non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da o dovuti a infiltrazioni; • avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti. <p>Limiti di copertura della garanzia “Fenomeno elettrico”</p> <p>In relazione alla garanzia “Fenomeno elettrico” la copertura non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fonti di luce; • a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto; • causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore. <p>Limiti di copertura della garanzia “Lastre”</p> <p>In relazione alla garanzia “Lastre” la copertura non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; • da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; • alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. <p>Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.</p> <p>Limiti di copertura della garanzia “Ricorso terzi”</p> <p>In relazione alla garanzia “Ricorso terzi” la copertura non è operante per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.</p>
--

SEZIONE INCENDIO Beni assicurati	Partita Contenuto Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti. Partita Locali Restano esclusi dall'Assicurazione i beni rientranti nella descrizione del Contenuto.
SEZIONE FURTO E RAPINA Rischi assicurati	Sono esclusi dall'Assicurazione i danni: <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; • avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali adibiti ad Abitazione e contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
SEZIONE FURTO E RAPINA Beni assicurati	Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.
SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI ASSISTENZA CASA	Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: <ol style="list-style-type: none"> a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; k) dolo dell'Assicurato; l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità.

<p>SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI</p> <p>ELETTRODOMESTICI</p>	<p>Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; k) dolo dell'Assicurato; l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità
--	--



Ci sono limiti di copertura?

MODULO	<p>L'Abitazione non può essere adibita ad attività diverse da civile abitazione e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.</p> <p>Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di Abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di Abitazione.</p> <p>L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti con:</p> <ul style="list-style-type: none">• strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;• pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;• Solai in materiali anche combustibili;• strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;• manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none">- se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;- se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibile/o in legno lamellare;- se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;• materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare. <p>Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari. È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.</p> <p>L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati in cui sono posti i locali assicurati, siano adibiti per l'intera superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile, ad uso abitazione, uffici, studi professionali o siano vuoti (almeno 2/3).</p> <p>Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate delle partite acquistate e/o i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli Scoperti e Franchigie indicati nella scheda stessa.</p>
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;• se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà ugualmente l'indennizzo, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;• in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto. <p>Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'abitazione, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.</p> <p>Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.</p> <p>Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli Scoperti e Franchigie indicati nella scheda stessa.</p>

SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI ASSISTENZA CASA	L'Assicurazione opererà con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI ELETTRODOMESTICI	<p>La copertura assicurativa non è operante se:</p> <ol style="list-style-type: none"> i beni non sono inclusi tra i Beni Assicurati; il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori); i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie; la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa; il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio; il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere); il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo; il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato; il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore; il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato); il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato); il difetto è causato da software di terze Parti. <p>L'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un Indennizzo differenziato a seconda della vetustà del bene al momento del verificarsi del sinistro.</p> <p>L'Assicurazione, opererà con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni di Assicurazione.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro e/o necessita di assistenza il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia; 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia). <p>Assistenza diretta/in convenzione: Sinistri: AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alle garanzie prestate sono gestite da: ALLIANZ S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano I sinistri relativi alle garanzie Assistenza sono gestiti da: AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (come ad esempio, modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	L'impresa di Assicurazione verifica l'operatività della garanzia e, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni decide se l'Indennizzo risulti dovuto oppure no.



Quando e come devo pagare?

Premio	In caso di mancato pagamento delle annualità successive a partire dalla data di scadenza quinquennale indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza.
Rimborso	Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario. Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, chiusura del rapporto con UniCredit e recesso in caso di sinistro, il Contraente ha il diritto di ottenere il rimborso della quota parte di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
Risoluzione	Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario per compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso per sinistro viene riconosciuta all'Impresa di Assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle Persone Fisiche clienti UniCredit titolari di un conto corrente UniCredit o di una carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit che vogliono proteggere l'Assicurato e/o il nucleo familiare - il proprio o diverso dal proprio - dai rischi inerenti la vita privata o tutelare il loro patrimonio.

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana. L'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e, con il suo Nucleo familiare, deve risiedere nel territorio della Repubblica Italiana nell'abitazione assicurata con la presente polizza. L'abitazione deve essere di proprietà dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano; • Fax: 02 72162588; • tramite indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione di liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>



Assicurazioni

Condizioni di Assicurazione

MY CARE - *Premium Edition* **CASA**

Contratto di Assicurazione
contro i Danni all'Abitazione
principale dell'Assicurato

Edizione 02/2022

Il presente documento, contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

“MY CARE - *Premium Edition*” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:



le Filiali UniCredit

AGENZIA

Per informazioni è attivo:



TELEFONO

per i clienti Retail:

- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**



TELEFONO

per i clienti Private:

- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**



Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza

AVVERTENZA

L'APP è compatibile **esclusivamente** con i sistemi operativi iOS e Android più recenti.

Non sarà possibile effettuare il download dai dispositivi Android con processore Intel X86.

Prima di procedere alla sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store!

Per i sinistri

Puoi contattare il seguente Numero Verde **800.894.022**
dall'estero **+39 02 26609596**



Glossario	4
------------------	---

Condizioni di Assicurazione	7
------------------------------------	---

Condizioni generali di Assicurazione	7
--------------------------------------	---

Sezione incendio	10
------------------	----

Sezione furto e rapina	18
------------------------	----

Sezione prestazioni e servizi	22
-------------------------------	----

Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	30
---	----

GLOSSARIO

Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Abitazione principale Dimora abituale dell'Assicurato e del suo Nucleo familiare, di proprietà dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione Il contratto di Assicurazione.

Beni Assicurati (valida solo per la garanzia "Elettrodomestici") I beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione e coperti dalle garanzie di polizza in caso di danni conseguenti a difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene.

Centrale Operativa La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Collezione Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete L'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Danno accidentale Il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del bene assicurato oggetto di danno.

Danno liquidabile Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente copertura assicurativa, entro la Somma assicurata o il Limite di indennizzo previsto.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estero I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

Evento L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia La parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto o tentato furto L'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa di Assicurazione UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Incendio Combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo Somma dovuta dall'Impresa di Assicurazione all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti in polizza.

Infissi Telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Intermediario UniCredit S.p.A.

Interventi Prestazioni fornite dai Professionisti autorizzati dalla Impresa di Assicurazione in seguito ad un evento garantito al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle installazioni nel limite del numero d'interventi stabiliti dalla presente copertura.

Italia Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Lastre Lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.



Limite di indennizzo Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.

Luci Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali, a titolo esemplificativo, porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

Manodopera Il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale Importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Mezzi di chiusura e di protezione I mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Nucleo familiare Il nucleo familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- Il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
- Il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
- Le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

L'abitazione dell'Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Pezzi di ricambio Elementi o pezzi consumati o inservibili che vengono sostituiti per garantire il corretto funzionamento di un bene o un apparato.

Polizza Il contratto di Assicurazione tra l'Impresa di Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio Somma dovuta dal Contraente all'Impresa di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo Rischio Assoluto Forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 codice civile.

Rapina L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale Criterio secondo il quale l'Impresa di Assicurazione riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 codice civile.

Rigurgito Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Scheda di Polizza Documento riepilogativo dell'Assicurazione sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo Documento riepilogativo dei moduli operanti, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo Documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di Assicurazione (Scheda di polizza).

Scoperto La parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti Strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.

Superficie dei locali misura, in metri quadrati, dei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo costituita dalla somma del:

- 100% delle superfici calpestabili dei vani, escluso quanto indicato nel punto successivo;
- 50% delle superfici delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

Non rientrano nella Superficie dei locali: giardini, parchi, orti e, se l'abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

Terrorismo Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi i

comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Tipologia abitativa

- Appartamento: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;
- Villa indipendente: unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;
- Villetta a schiera o plurifamiliare: unità abitativa facente parte di un fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Titoli di credito I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

Valore a nuovo

- Per i Locali: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per il Contenuto e i preziosi: la spesa necessaria per rimpiazzare i beni assicurati – ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni – con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Vetro antisfondamento Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 mm.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio, determinato in misura ridotta rispetto al premio dovuto per lo stesso tipo di polizza ma di durata annuale, viene corrisposto per il tramite di UniCredit in via anticipata e in un'unica soluzione per la durata dell'Assicurazione (fino alla scadenza del quinquennio). In caso di rinnovo annuale a partire dalla scadenza del quinquennio il premio verrà corrisposto annualmente. Le modalità di pagamento sono: addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, carta prepagata della gamma Genius Card UniCredit o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o coin-

testati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

In caso di mancato pagamento delle annualità successive a partire dalla data di scadenza quinquennale indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza.

L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente della rata annuale scaduta e non pagata. Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa con effetto immediato con contestuale chiusura della Polizza e con conseguente rimborso della quota parte del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario e restituirlo con le modalità indicate oppure inoltrare direttamente all'Impresa di Assicurazione la suddetta comunicazione di ripensamento debitamente fir-

mata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario oppure la data dell'invio della raccomandata A/R.

Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata quinquennale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e di seguito si rinnova per un anno e così successivamente, in mancanza di disdetta esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza o delle successive annualità. Poiché, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., è stata riconosciuta una riduzione di premio, in ragione della suddetta durata quinquennale, rispetto al premio dovuto per questo

stesso tipo di polizza ma di durata annuale, nessuna facoltà di recesso potrà essere esercitata fino alla scadenza del quinquennio indicata in Scheda di Polizza.

La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso le Filiali dell'Intermediario. La disdetta da parte dell'Impresa di Assicurazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Condizioni di Assicurazione

8

3.1 Riduzione di premio per durata poliennale

Poiché il presente contratto ha durata quinquennale, il relativo Premio annualmente dovuto è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c.,

in misura ridotta, indicata in Scheda di Polizza, rispetto al premio dovuto per questo stesso tipo di polizza ma di durata annuale.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscrit-

to e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa di Assicurazione e dal Contraente.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa di Assicurazione

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa di Assicurazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio suc-

cessive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio, possono com-

portare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa di Assicurazione l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione

di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione

all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente la quota parte del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa di Assicurazione, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario per compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso parziale del premio pagato e non goduto al netto delle im-

poste (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in

cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o



Condizioni di Assicurazione

9

restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qua-

lunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

SEZIONE INCENDIO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2 Condizioni di assicurabilità

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Abitazione assicurata deve essere:

- la dimora abituale dell'Assicurato;
- ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;

- di proprietà dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare;
- avere le caratteristiche riportate ai successivi articoli "Caratteristiche dell'Abitazione assicurata", "Caratteristiche costruttive del fabbricato", "Destinazione del fabbricato" e "Superficie dei locali".

2.1 Caratteristiche dell'Abitazione assicurata

L'Abitazione assicurata può:

- occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che l'Abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'Abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

pertinenze, quali box e cantine;

- deve essere considerato per l'Abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato per l'Abitazione su più piani, il piano più basso;
- i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nell'Abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale **ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'Abitazione stessa.**

L'Abitazione non può essere adibita ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

L'Abitazione deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo:

- appartamento;
- villa indipendente;
- villetta a schiera o plurifamiliare.

Relativamente all'appartamento, nella Scheda tecnica di modulo viene indicato il piano dell'Abitazione assicurata in base a quanto dichiarato dal Contraente ovvero:

- il piano interrato o seminterrato o terra o rialzato;
- un piano differente da interrato o seminterrato o terra o rialzato.

Nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di Abitazione e quindi non devono essere considerate le

Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di Abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di Abitazione.

2.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;

- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;



- se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti

2.3 Destinazione del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati in cui sono posti i locali assicurati, siano adibiti per l'intera superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile, ad uso abitazione, uffici, studi professionali o siano vuoti (almeno 2/3). È comunque prevista una tolleranza di 1/3 della superficie complessiva dei piani destinata ad altre

2.4 Superficie dei locali

Relativamente alla sola Partita Locali, la copertura assicurativa è prestata a condizione che la Superficie dei locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, non sia superiore al valore indicato nella Scheda tecnica di modulo aumentato di 20 mq.

Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie

stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari.

È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

attività. Qualora in caso di Sinistro si riscontri che la superficie destinata ad altre attività supera 1/3 della superficie complessiva dei piani, l'Impresa di Assicurazione, limitatamente ai danni indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto del 30%.

effettiva dei locali sia maggiore del suddetto valore, l'Impresa di Assicurazione corrisponde l'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato – maggiorato della tolleranza di 20 mq – e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 3 Beni assicurati

La copertura vale per le partite di seguito descritte per le relative Somme assicurate indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Partita CONTENUTO

L'Impresa di Assicurazione assicura il contenuto dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotele-ricetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti.

Sono compresi, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, anche:

- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di

Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato – costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero;

- i preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro;
- il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo;
- gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo.

Restano **esclusi** dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

Partita LOCALI

L'Impresa di Assicurazione assicura i locali dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, che costituiscono un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di ri-

Condizioni di Assicurazione

12

- scaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione;
- i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;

- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radioteletrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'Assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Restano esclusi dall'Assicurazione dei Locali i beni rientranti nella descrizione del Contenuto.

Art. 4 Rischi assicurati

L'Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, comprende tutte le garanzie di seguito riportate. Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate

delle partite acquistate e/o i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo, con l'applicazione degli Scoperti e Franchigie indicati nella scheda stessa.

4.1 Incendio ed altri eventi

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;

- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato;
- guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato.

4.2 Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e di terrorismo.

4.3 Bagnatura

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita di liquidi:

- a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fab-

- bricato, compresi gli impianti e le condutture interrati;
- a seguito di rottura degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
- imputabili alla responsabilità dei vicini.

4.3.1 Spese di ricerca e riparazione del guasto (estensione alla garanzia Bagnatura)

In caso di danni indennizzabili a termini della garanzia "Bagnatura", l'Impresa di Assicurazione indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi i relativi raccordi) collo-

cate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;

- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

4.4 Eventi atmosferici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, ad eccezione dei beni indicati all'art. Rischi esclusi – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici", da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, ciclone, tempesta, nubifragio, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve.

Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sono altresì inclusi i danni causati da:

- rigurgito di fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, a condizione che sia causato:
 - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
 - da occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio.



4.4.1 Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da so-

vraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura alle cose medesime.

4.4.2 Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni causati da fenomeni atmosferici ai pannelli solari a condizione che siano installati sul

Tetto oppure siano montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno.

4.4.3 Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Ad integrazione della garanzia "Eventi atmosferici" e a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "Rischi esclusi - Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Allagamento verificatosi all'interno del

fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

4.5 Fenomeno elettrico

Sono compresi i danni causati da fenomeno elettrico ovvero correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggino impianti, motori, circuiti

elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmettenti, personal computer.

4.6 Lastre

Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti con altre nuove o equivalenti, a seguito di rottura, compresi i costi di trasporto e installazione. Qualora

le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

4.7 Ricorso terzi

L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività indu-

striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.

La garanzia opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio rispetto al Modulo Famiglia operante nella presente Polizza.

4.8 Spese collegate al sinistro

Sono comprese, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasporta-

re ad idonea scarica e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato.

Art. 5 Rischi esclusi

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni causati o dovuti da:

- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di

acqua marina, maree (acqua alta), terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, variazioni della falda freatica, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- dolo dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

14

5.1 Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi"

In relazione alla garanzia "Incendio ed altri eventi", si precisa che relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

5.2 Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici"

In relazione alla garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

5.3 Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura"

In relazione alla garanzia "Bagnatura", la copertura non è operante per i danni causati o dovuti a grave usura. La copertura non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.

5.4 Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici"

In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a:

- formazione di ruscelli, accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato;
- intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie;
- rigurgito dei sistemi di scarico o fognature;
- rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
 - all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori simili oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
 - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di im-

pianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

- umidità, stillicidio e infiltrazione.

Restano esclusi dalla copertura i danni ai seguenti beni:

- costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;
- cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati;
- cose poste in costruzioni in legno e plastica o gazebo;
- giardini e parchi privati.

5.4.1 Limiti di copertura della garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)", la copertura non è operante per i danni a:

- fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione;

- costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto.

5.4.2 Limiti di copertura della garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;

- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deterioramento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici.

5.4.3 Limiti di copertura della garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni:

- causati da o dovuti a infiltrazioni;
- avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.



5.5 Limiti di copertura della garanzia “Fenomeno elettrico”

In relazione alla garanzia “Fenomeno elettrico” la copertura non è operante per i danni:

- a fonti di luce;
- a cose all'aperto che per natura e destinazione non

sono concepite per stare all'aperto;

- causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

5.6 Limiti di copertura della garanzia “Lastre”

In relazione alla garanzia “Lastre” la copertura non è operante per i danni:

- da rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o

dei mobili su cui sono collocati;

- alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

5.7 Limiti di copertura della garanzia “Ricorso terzi”

In relazione alla garanzia “Ricorso terzi” la copertura non è operante per i danni a cose che l'Assicurato

abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE INCENDIO

Art. 6 Colpa grave e dolo

L'Impresa di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente pre-

sentì nell'Abitazione. Verso questi soggetti l'Impresa di Assicurazione rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1916 Codice Civile;

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 7 Beni posti all'aperto

L'Assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, salvo quanto

previsto per i danni causati da eventi atmosferici.

Art. 8 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e - salvo quanto stabilito nell'articolo “Determinazione

del danno” - a Valore a nuovo.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
- 2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia chiamando ai seguenti numeri:
 - numero verde dall'Italia: **800.894.022**
 - numero dall'estero: **+39 02 26609596**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa di Assicurazione;
- 4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa di Assicurazione - le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a

disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa esser richiesto

dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 10 Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per le partite "Contenuto" e per i "Locali", l'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

Partita CONTENUTO

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alle collezioni, l'Impresa di Assicurazione pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni distrutti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in

base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Partita LOCALI

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 11 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempire l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.



Art. 12 Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa di Assicurazione - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli

assicuratori. In questo caso l'Impresa di Assicurazione liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Art. 14 Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa di Assicurazione ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di

fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 Pagamento dell'indennizzo

L'impresa di Assicurazione, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicura-

to e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2 Beni assicurati

L'Impresa di Assicurazione assicura il contenuto posto nei locali dell'Abitazione costituito da:

- mobili, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti

INPS e INAIL;

- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobili, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l'attività del tempo libero con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

2.1 Estensioni di garanzia sempre operanti

La copertura assicurativa è estesa, con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, a:

- **Contenuto e preziosi in villeggiatura** ovvero il vestiario e gli oggetti personali quando siano portati dall'Assicurato o da un componente del Nucleo familiare in locali di villeggiatura - purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo;

Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

- **Contenuto in riparazione** ovvero gli oggetti personali e i capi di vestiario temporaneamente in riparazione presso terzi.

Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

Art. 3 Rischi assicurati

L'Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

• Furto

Furto dei beni assicurati, a condizione che il ladro sia entrato nell'Abitazione assicurata in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili;
- b) attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

• Rapina

Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'A-

bitazione assicurata o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'Abitazione o delle relative dipendenze;

• Guasti cagionati dai ladri

Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:

- a) ai beni assicurati;
- b) per atti vandalici ai beni assicurati, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- c) ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di



fissi ed infissi, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di mo-

dulo (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).

Art. 4 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali adibiti ad Abitazione e contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.

OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE FURTO

Art. 5 Mezzi di chiusura e protezione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati abbia le caratteristiche indicate all'articolo "Condizioni di assicurabilità" della Sezione Incendio.

Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni:

- ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà ugualmente l'indennizzo, purché tali

difficoltà riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

- in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.

Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'abitazione, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 6 Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto e - salvo quanto stabilito nell'articolo "Determinazione del danno" - a Valore a nuovo.

Art. 7 Franchigia

L'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a Euro 500, non corrisponderà alcun indennizzo. Se la somma risulterà superiore a Euro 500, l'inden-

nizzo verrà corrisposto dall'Impresa di Assicurazione con la detrazione della somma di Euro 500 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Art. 8 Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'Assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli

altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
- 2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia chiamando ai seguenti numeri:
 - 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
 - 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, l'entità ap-

- 4) fornire all'Impresa di Assicurazione, entro i 5 gg. successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 5) conservare fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa di Assicurazione gli indizi e le tracce materiali del reato - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 6) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro che possa essere richiesto dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 10 Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

- 1) **Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro**

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alle collezioni, l'Impresa di Assicurazione pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

- 2) **Supplemento di indennizzo valore a nuovo**

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni sottratti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato, non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 11 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa di Assicurazione appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa di Assicurazione se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi all'Impresa di Assicurazione l'intero importo ri-

scosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa di Assicurazione ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa di Assicurazione per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova va-



lutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo l'Impresa di Assicurazio-

ne è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa di Assicurazione le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di Assicurazione di rifiutare l'abbandono pagamento l'indennizzo dovuto.

Art. 12 Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa di Assicurazione - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo

degli assicuratori. In questo caso l'Impresa di Assicurazione liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Art. 14 Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa di Assicurazione ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di

fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 Pagamento dell'Indennizzo

L'Impresa di Assicurazione, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicura-

to e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 16 Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato nella Scheda tecnica di modulo. Per effetto di tale operazione il

Contraente autorizza l'Impresa di Assicurazione, al momento della corresponsione dell'Indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

ASSISTENZA CASA

1. Oggetto della garanzia Assistenza

Le prestazioni/servizi di assistenza operano a favore dell'Assicurato e sono attivabili telefonicamente.

2. Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

3. Esclusioni generali

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rapresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opi-

nione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- k) dolo dell'Assicurato;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità.

4. Disposizioni e limitazioni

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Impresa di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali

maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;

- d) La Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'Abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
- e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.



La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

GARANZIE ASSISTENZA CASA

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa di Assicurazione tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Le prestazioni si riferiscono all'Abitazione la cui ubicazione è indicata in fase di sottoscrizione della Polizza.

A) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro **3 ore** dalla richiesta – delle seguenti prestazioni:

- invio di un **idraulico**, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un **elettricista**, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un **fabbro**, in caso di impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi.

Ciascuna prestazione è fornita per un massimo di **tre** volte per periodo assicurativo.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di **Euro 300** per singola prestazione.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di **Euro 500** per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- mancati invii di prestazioni di assistenza causati dal malfunzionamento e/o da una non corretta installazione della Home box.

Tutte le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.

B) Invio di un termoidraulico

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire dell'invio di un termotecnico.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da guasti e da malfunzionamento della caldaia e del bruciatore.

La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo di **Euro 300** per singolo evento.

Qualora risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

La prestazione è fornita per un massimo di **due volte** per periodo assicurativo.

C) Invio di una guardia giurata

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'Abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell'Abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'Abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime **24 ore** di sorveglianza.

Qualora risultasse impossibile reperire la guardia giurata per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nei limiti di **Euro 600** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

D) Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio in seguito a:

- Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'Abitazione;
- atti vandalici causati alla Abitazione;
- rottura accidentale di un vetro dell'Abitazione;
- altri eventi che impediscano la agibilità dell'Abitazione.

La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, esclusi i giorni festivi, l'artigiano per risolvere il problema.

Restano a carico dell'Impresa di Assicurazione, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano e le ore di manodopera fino a un massimo di Euro 300 per evento.

Qualora risultasse impossibile reperire il vetraio per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nel limite di Euro 500 e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

E) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto A), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di Abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un massimo di **4 ore lavorative**.

Qualora risultasse impossibile reperire la collaboratrice domestica per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa di Assicurazione autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 250** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

F) Spese di albergo

Qualora, durante l'attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni, l'Abitazione dell'Assicurato risultasse inagibile, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari o terzi con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 300** per anno assicurativo.

G) Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua Abitazione a causa di gravi danni subiti dall'Abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto A) o a termini di Polizza, la centrale operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, fino a un massimo di **Euro 250** per evento.

H) Spese di trasloco

In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, se l'Abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino, l'Impresa di Assicurazione provvede a rimborsare, dietro presentazioni di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di **Euro 1.000** per Sinistro e per anno assicurativo.

I) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato avesse la necessità di effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio, può chiedere alla centrale operativa il nominativo di un fornitore convenzionato che, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, lo contatterà per farsi illustrare le sue esigenze e necessità in merito all'intervento.

L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.

L) Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto o tentato Furto presso la sua Abitazione, avesse la necessità di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la centrale operativa organizza una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato, convenzionati, tenendo a carico le spese, fino a un massimo di **Euro 300** per evento e per Periodo assicurativo.

M) Assistenza legale telefonica

L'Impresa di Assicurazione, 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, fornisce - tramite la Centrale Operativa - un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità"; ciò consente all'Assicurato di ottenere con notevole rapidità - qualora si verificano situazioni che necessitano di una pronta soluzione - informazioni e chiarimenti in ordine a leggi e/o normative inerenti fatti della vita privata: proprietà, diritti di successione, circolazione stradale con esclusione però di quanto concerne problematiche inerenti l'attività organizzata imprenditorialmente o comunque a carattere autonomo.



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ASSISTENZA CASA

Obblighi

RICHIESTE DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve comunicare con la stessa tramite:

- Numero verde per chiamate dall'Italia:
800.894.022
- Numero per chiamate dall'estero:
+39 02 26609596

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il nome e cognome;
- l'indirizzo dell'Abitazione assicurata;
- il recapito telefonico ove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Qualora la Centrale Operativa non fosse in grado di identificare univocamente l'Assicurato, a quest'ultimo sarà richiesto anche il numero di Polizza.

Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assi-

RICHIESTE DI RIMBORSO

In caso di Sinistro, la richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato dovrà altresì:

- farsi rilasciare, dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

curato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

ELETTRODOMESTICI

1.1 Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

1.2 Condizioni di operatività

La copertura assicurativa:

- a) è operante in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);
- b) L'Assicurato deve fornire una copia del documento comprovante la data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto

o, in mancanza la data di produzione del bene.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le prestazioni contrattualmente previste debbano essere erogate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

1.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rapresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- k) dolo dell'Assicurato;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La copertura assicurativa non è operante se:

- a) i beni non sono inclusi al Punto 1. Beni Assicurati;
- b) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
- c) i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
- d) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
- e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
- f) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- g) il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere);
- h) il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
- i) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di



- cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato;
- il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
 - il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
 - il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a

- tito esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato);
- il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato);
 - il difetto è causato da software di terze Parti.

1.4 Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni

- la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
- nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Impresa di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;

- in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
 - la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
 - la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

1.5 Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di

forza maggiore;

- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

GARANZIE ELETTRODOMESTICI

Le prestazioni si riferiscono ai locali dell'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.

1. Beni assicurati

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:

- forno (anche microonde);
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- cappa;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
- asciugatrice;
- condizionatore.

di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, in-

stallati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del bene assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto). L'Impresa di Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto, riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:

1.1 Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa prov-

vede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di riparazione

Condizioni di Assicurazione

28

fino ad un massimo di Euro 1.000 per periodo assicurativo.

La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.

In caso di bene assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non ripara-

bilità del bene o l'anti-economicità della riparazione l'Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000 per periodo assicurativo.

1.2 Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'Abitazione assicurata e l'Impresa di

Assicurazione tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dell'Assicurato.



NORME IN CASO DI SINISTRO ELETTRODOMESTICI

In caso di difetto di conformità del Bene contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:
numero verde 800.894.022
numero dall'estero +39 02 26609596
attivi 24 ore su 24 tutto l'anno

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- a) Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa fornendo:
- il nome e cognome;
 - numero di polizza;
 - indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
 - il recapito telefonico;
 - data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
 - marca e modello del Bene acquistato;
 - descrizione del difetto di conformità.
- b) La Centrale Operativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.
- AVVERTENZA:** in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il Fornitore selezionato dalla Centrale Operativa contatta l'Assicurato ai fini di definire la data e l'orario per effettuare l'intervento tecnico direttamente all'indirizzo segnalato.
- c) L'Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
 - copia della Polizza.
- d) la Centrale Operativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l'intervento.

IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE

In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e fornisce copia del relativo certificato all'Assicurato.

Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Successivamente, entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
 - numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa al momento dell'apertura del sinistro;
- allegando la seguente documentazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
 - copia del documento (fattura, scontrino ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.

AVVERTENZA: La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assi-

curato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati

personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono disponibili

anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) **per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;**
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente



comunicati a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di anti-frode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei

trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, **in caso di rifiuto**, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-

formatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausilia-

rie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Condizioni di Assicurazione

32

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa anticiclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari

del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3.(Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assi-

curazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail

privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli dei/ dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;

4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.



7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudiche-

rà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto

all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it



Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano
n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.